

N. 170 del Registro



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto "Accordo Nazionale" del 16/2/1989 per i Dirigenti.-

L'anno millenovecentottant **anove** il giorno **8 (otto)**

del mese di **GIUGNO**, alle ore **08.30** in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **LUIGI PIGNATELLI** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO	3. Alberto MESSINESE
4. Pietro LEONE (a.g.)	5. Emanuele VOZZA (a.g.)
6. Ezio VODOPIA (a.g.)	7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto)	9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)
---	---

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **ing. Silvano CAVALIERE**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO l'Accordo Nazionale del 16/Febbraio/1989 che integra e completa l'Accordo Nazionale del 14/dicembre/1988, di cui alla deliberazione A.M.A.T. n. 41 del 16/febbraio/1989, sottoscritto dalla CISPEL con la

- "F.N.D.A.I." (Federazione Nazionale per i Dirigenti delle Imprese Pub
bliche degli Enti Locali);
- RITENUTO doversi prendere atto;
 - A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di prendere atto dell'Accordo Nazionale del 16/febbraio/1989 per i Di-
rigenti che in copia viene allegato al presente provvedimento come par-
te integrante.-

Il Segretario

[Signature]

Visto: **Il Presidente**
[Signature]

(otto) 8

evone

08.30

GIUGNO

LIJETTANELLI

LUIGI

Alberto MESSINESE

Giuseppe MESTO

Emanuele VOZZA (a.g.)

Pietro LEONE (a.g.)

Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

Ezio VODOPIA (a.g.)

Costimo IRPINIA (con diritto
a voto)

Enzo MANCO (con diritto
a voto)

ffp

Stefano CAVALLIERE

ing. Stefano CAVALLIERE

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- VISTO l'Accordo Nazionale del 16/febbraio/1989 che integra e completa
l'Accordo Nazionale del 14/dicembre/1988, di cui alla deliberazione
A.M.A.T. n. 4 del 16/febbraio/1989, sottoscritto dalla CISP con la

Comunicata all'Amministrazione Comunale il19/6/1989.-.....

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale ~~del Consiglio Comunale~~ della Giunta Municipale nella seduta del 17/7/1989.- del

Resa esecutiva il

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)

N

7



AMAT - TARANTO

06055

27 VII 89

SEGRETERIA GENERALE c.

ALL'UFFICIO SERVIZI MUNICIPALIZZATI

ALL'UFFICIO A.M.A.T.

COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

SEDI

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 17.7.1989

Oggetto: Pres. atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 29.3.89 - 11.5.89 - 18.5.89 -
13.5.89 - 20.5.89 - 25.5.89 - 8.6.89 e 15.6.1989.-

(Relatore Giudetti)

La Giunta Municipale nella seduta del 17.7.1989, Prende atto delle sottonotate
deliberazioni A.M.A.T.-:

n. 89 del 29.3.1989	n. 160 del 18.5.1989	n. 177 del 15.6.1989
n. 143 " 11.5.1989	n. 161 " 20.5.1989	n. 178 " " "
n. 145 " 13.5.1989	n. 162 " 25.5.1989	n. 179 " " "
n. 146 " 18.5.1989	n. 163 " " "	n. 180 " " "
n. 147 " " "	n. 164 " " "	n. 181 " " "
n. 148 " " "	n. 165 " " "	n. 182 " " "
n. 149 " " "	n. 166 " " "	n. 183 " " "
n. 150 " " "	n. 167 " 8.6.1989	n. 184 " " "
n. 151 " " "	n. 168 " " "	n. 185 " " "
n. 152 " " "	n. 169 " " "	n. 186 " " "
n. 153 " " "	n. 170 " " "	n. 187 " " "
n. 154 " " "	n. 171 " " "	XXXXXXXX
n. 155 " " "	n. 172 " " "	
n. 156 " " "	n. 173 " " "	
n. 157 " " "	n. 174 " " "	
n. 158 " " "	n. 175 " 15.6.1989	
n. 159 " " "	n. 176 " " "	

Taranto, li 19.7.1989

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

COMUNE DI TARANTO
 UFFICIO MUNICIPALIZZATE

Prot. n. 440 del 26.7.89



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

16 GIU. 1989

74100 Taranto,

N. di protocollo 1872/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'8/6/1989:

- Del.n.167- Chiarimenti Sezione di Controllo riguardanti le prestazioni straordinarie mesi di gennaio, febbraio e marzo 1989.-
- Del.n.168- Chiarimenti Sezione di Controllo su delibera AMAT n.42/89 relativa alla liquidazione interessi a favore ditta BASILE.-
- Del.n.169- Chiarimenti Sezione di Controllo su delibera AMAT n.86/89 relativa alla nomina dell'avv. JAMBGRENCHI per la difesa dell'Azienda avverso i ricorsi promossi dalla "UNIVERSAL SERVICE".-
- Del.n.170- Presa atto "Accordo Nazionale" del 16/02/1989 per i dirigenti.-
- Del.n.171- Ricorso UNIVERSAL SERVICE c/AMAT.- Liquidazione parcella in favore difensore Azienda.-
- Del.n.172- Richiesta anticipazione onorario avanzata dall'ing. Michele ROCCAFORTE direttore lavori appalto concorso radio-telefoni.-
- Del.n.173- Approvazione spese trasferta a Bari in favore del consigliere LEONE.-
- + Del.n.174- Nomina Commissione tecnica licitazione privata pubblicità retro titoli di viaggio.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



2330 G.
19-6-89



CISPEL
Confederazione
Italiana
Servizi
Pubblici
Enti
Locali

AMAT-TARANTO	
04251	24 V 89
SEGRETARIA GENERALE	

dot. C. C. C.

Roma, 26 aprile 1989

S/2

M
e, p.c.:

- Ai Presidenti e ai Direttori
delle Aziende ed Enti associati

- Alle Federazioni di categoria
- Ai Comitati Regionali CISPEL
- Ai Signori Componenti il Consiglio
Generale Confederale

L o r o S e d i

P/p p
Al Sy.
Presidente
X ody. C.A.
copie sig.
2122ARI
F. SCO
ho

OGGETTO: Dirigenti - Accordo Nazionale 16 febbraio 1989.

Facciamo seguito alla circolare del 12 gennaio scorso per trasmettere il testo del verbale di accordo, siglato il 16 febbraio e confermato dagli Organi confederali il 22 marzo, che integra e completa l'accordo nazionale 14 dicembre 1988.

Quest'ultimo aveva rinviato ad una ulteriore fase negoziale la definizione di nuovi criteri di computo degli aumenti periodici di anzianità maturati a tutto il 31 dicembre 1979 (art.9), la determinazione di condizioni, modi e limiti per l'erogazione di incentivi al raggiungimento di obiettivi aziendali specificamente programmati (art.15), l'attuazione dell'impegno a rivedere la normativa degli effetti contrattuali nei confronti dei dirigenti cessati dal servizio prima della maturazione di tutti i benefici derivanti dal contratto.

A tanto si è provveduto, appunto, con l'accordo del 16 febbraio che, in attuazione delle citate clausole di rinvio e degli ulteriori impegni convenuti, ha definito compiutamente il testo dell'art. 15 dell'accordo del 14 dicembre con una nuova clausola che sostituisce integralmente quella originaria, ha modificato il 2° periodo lett. b) dell'art. 6 del CCNL 30 aprile

1986, ha integralmente sostituito l'ultimo comma dell'art. 35 dello stesso CCNL.

Mentre rinviando per l'analisi della disposizione contenuta nell'art. 15 all'ultima parte della presente circolare, ci soffermiamo qui di seguito ad illustrare le modifiche apportate agli articoli del CCNL dell'aprile 1986. La modifica arrecata all'art. 6 di quest'ultimo CCNL investe la normativa degli aumenti periodici acquisiti alla data del 31 dicembre 1979 dai dirigenti ancora in servizio presso la stessa azienda alla data del 1° gennaio 1988. La nuova disciplina, che si pone come del tutto innovativa rispetto alla precedente introdotta dal CCNL 25 gennaio 1980 e riprodotta nei contratti successivi, tende a correggere una prassi interpretativa, palesemente erronea a giudizio della CISPEL, che aveva trovato applicazione presso talune aziende snaturando il riferimento alla "**retribuzione base**" contenuto nell'originario testo dell'art. 6 e il cui significato andava inteso nei termini precisati nella circolare confederale del 22 marzo 1982 (pag. 3) del testo allegato alla lettera del Presidente della CISPEL.

Per superare ogni residua perplessità interpretativa, che alimentava spinte rivendicative da parte della dirigenza, si è convenuto, per i soli dirigenti in servizio alla data del 1° gennaio 1988 e che erano tali, cioè dirigenti, presso la stessa azienda alla data del 31 dicembre 1979, di computare a partire dalla stessa data del 1° gennaio 1988 la percentuale comunque raggiunta a titolo di aumenti periodici di anzianità al 31 dicembre 1979 sulla retribuzione mensile minima contrattuale, incrementata convenzionalmente ai fini del calcolo di L. 500.000 (cioè per la vigenza dell'accordo del 14 dicembre 1988, su una base di L. 2.300.000 + 500.000 = L. 2.800.000, cui vanno aggiunte L. 50.000 di cui all'accordo del 19-7-1978, per complessive L. 2.850.000).

Restano esclusi dal suddetto trattamento, è il caso di sottolinearlo, i dirigenti cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1988, quelli assunti successivamente al 31 dicembre 1979 (anche se con riconoscimento di anzianità convenzionale), quelli promossi o nominati dirigenti dopo il 31 dicembre 1979 (e quindi anche se già in servizio a quella data presso la stessa azienda con altra qualifica), quelli infine che in applicazione della originaria normativa (secondo periodo della lett. b dell'art. 6 del CCNL 25-1-1980 e successivi CCNL) abbiano raggiunto alla data di stipula del nuovo accordo (16 febbraio

1989) un trattamento, per gli aumenti periodici acquisiti fino al 31-12-1979, di importo superiore a quello che deriverebbe loro applicando il nuovo sistema di computo.

Nei confronti anzi di questi ultimi dirigenti (di quanti cioè per effetto del calcolo degli aumenti di anzianità sulla **"retribuzione base"**, variamente intesa e incrementata, beneficino di importi superiori, per la parte di aumenti periodici considerata, rispetto a quello risultante dal sistema del nuovo accordo) il trattamento di maggior favore goduto alla data del 16 febbraio 1989 resta consolidato o meglio congelato in cifra individuale non rivalutabile (neppure in caso di variazione degli elementi retributivi che compongono la base di computo di quel trattamento), non è cumulabile neppure parzialmente con il trattamento derivante dal nuovo sistema di computo ed è integralmente sostituito da questo ultimo qualora, per futura variazione della retribuzione mensile minima contrattuale, detto trattamento abbia a risultare di importo superiore a quello congelato in cifra.

Con la trasformazione in cifra non rivalutabile dei trattamenti di miglior favore, scaturiti dalla interpretazione della originaria norma contrattuale, viene frenato e progressivamente eliminato ogni distorto fenomeno applicativo della normativa degli aumenti periodici di anzianità (come quella di computarli sul livello funzionale) e riaffermata la volontà contrattuale di ricondurre il computo degli aumenti periodici esclusivamente sulla retribuzione minima nazionale e sugli eventuali altri elementi espressamente richiamati dalla stessa disciplina nazionale.

Con la modifica apportata all'ultimo comma dell'art.35 del CCNL 30-4-1986 è sensibilmente innovata la disciplina del trattamento spettante ai dirigenti che cessano dal servizio in vigenza di contratto senza aver compiutamente maturato i benefici contemplati dallo stesso contratto.

L'esigenza di prevedere uno specifico trattamento per i suddetti dirigenti, che si pone come eccezionale rispetto a quello della generalità dei dirigenti in servizio, scaturisce dal fatto che i benefici contrattuali, per ragioni di compatibilità con le disponibilità aziendali, sono di norma scaglionati nell'arco di validità del contratto, sicchè coloro che vengono a

risolvere il rapporto prima della data di maturazione dei benefici subirebbero un pregiudizio, con riflessi sul trattamento pensionistico, ove non fosse assicurata loro l'acquisizione anticipata dei miglioramenti contrattuali.

La disciplina prevista dal CCNL del 1986 limitava l'attribuzione dei benefici contrattuali, ai dirigenti di cui trattasi, nell'ultimo mese di servizio, ma siffatta regolamentazione non aveva consentito ai dirigenti interessati di ottenere da parte della CPDEL il riconoscimento dei benefici, anticipati come sopra, agli effetti della pensione (il problema non si poneva nè si pone per i dirigenti iscritti all'INPDAl per i quali il calcolo della retribuzione pensionabile abbraccia un arco temporale che va oltre l'ultima retribuzione percepita).

Nell'intento quindi di agevolare siffatto riconoscimento e al tempo stesso di rendere più concreta ed effettiva l'anticipazione, si è stabilito di attribuire dall'inizio dell'anno in cui avviene la cessazione dal servizio del dirigente tutti i trattamenti previsti dal CCNL che maturano nell'anno di cessazione, anche se questa avvenga anteriormente alla data di decorrenza dei benefici medesimi.

Destinatari della clausola sono i dirigenti che cessano dal servizio nel periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 sempre che, a prescindere dalla forma di risoluzione del rapporto di lavoro, essi abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità o di invalidità.

Per quanto riguarda l'art.15 il testo recepito nell'accordo del 16 febbraio, pur riproducendo le linee di quello contenuto nell'accordo del dicembre, lo sostituisce integralmente, specificando finalità, presupposti e modalità procedurali per l'incentivazione del dirigente in funzione del raggiungimento di specifici risultati connessi ad una gestione per obiettivi.

In premessa all'articolo vengono richiamati i principi cui è rivolto il nuovo istituto che viene ricondotto agli intenti già espressi nel contratto del 1986, nella parte c) dell'art. 4, con riferimento alla "partecipazione" dei dirigenti alla gestione dei servizi, evidenziando la volontà di:

- accrescere il ruolo partecipativo dei dirigenti, come singoli e

come categoria, nelle scelte strategiche dell'impresa;

- incentivare il loro impegno collaborativo nella realizzazione dei fini istituzionali.

L'istituto, che si concreta in una "erogazione" una tantum alla persona, eventuale, non utile ai fini di alcun istituto contrattuale, da corrispondersi in unica soluzione e non ripetibile negli anni successivi (si intende per i medesimi risultati già conseguiti), richiede per la sua applicazione precise condizioni e cioè:

- l'adozione di una metodologia di direzione per obiettivi;
- la specificazione, la programmazione e l'assegnazione degli obiettivi;
- il riscontro dei risultati attraverso un sistema operativo di controllo di gestione, (che, a sua volta, si avvale di una adeguata contabilità analitica).

Tutte queste condizioni sono essenziali e la mancanza anche di una sola di esse rende del tutto inapplicabile l'istituto.

D'altronde, è il caso di ricordare che con l'entrata in vigore del Regolamento n.902/1986 le scritture contabili devono consentire (art.51 Reg.) "la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per centri di responsabilità, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione". Ma oltre agli obblighi di legge, è necessario che dai documenti ufficiali dell'azienda possano essere verificati i risultati dell'attività del dirigente essendo esclusa a questi fini ogni valutazione meramente soggettiva della prestazione dirigenziale.

Circa poi le caratteristiche degli obiettivi questi devono:

- comportare un impegno professionale straordinario rispetto a quello normalmente richiesto dalle funzioni cui il dirigente è

preposto;

- essere specificamente programmati e singolarmente assegnati;
- avere, una volta conseguiti, effetti positivi sul bilancio, nel senso di produrre aumento dei ricavi o diminuzione dei costi (infatti, nello stabilire, l'onere delle erogazioni, connesse al raggiungimento degli obiettivi programmati, l'azienda deve tenere conto delle economie realizzate o che si possono realizzare con i risultati attesi e degli effetti di questi sul bilancio).
Peraltro, essendo l'istituto rivolto a incentivare i dirigenti nella realizzazione dei fini istituzionali dell'azienda gli obiettivi assunti a tali effetti non sono necessariamente soltanto di tipo economico ma devono rispondere nei risultati anche all'efficienza e/o all'efficacia, oltre che all'economicità, dei servizi aziendali.

Gli obiettivi, inoltre, devono essere realistici, compatibili con la normale attività lavorativa, formulati con precisione in modo che sia chiaro e misurabile il risultato da conseguire.

L'attribuzione degli obiettivi (e, a consuntivo la conseguente erogazione in caso di loro raggiungimento) spetta alla C.A. dell'azienda che vi deve provvedere con deliberazione motivata; detta deliberazione riteniamo che rientri tra quelle di cui all'art. 72, 2° comma, del regolamento 902/1986 e vada pertanto trasmessa "in sunto" all'ente locale.

Pur non essendo espressamente contemplato dall'articolo in esame, rientra nelle attribuzioni del direttore dell'azienda, salvo per quanto lo riguarda, proporre alla C.A. l'assegnazione degli obiettivi: spetta infatti al direttore, in base all'art. 34 del citato regolamento 902, "adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo".

La valutazione dei risultati dell'attività del dirigente spetta all'Azienda, ma deve rispondere a criteri predeterminati attraverso un approfondito confronto con la R.S.A. dei dirigenti, laddove costituita, o, in mancanza, con il Sindacato territoriale della FNDAI (intendendosi per confronto non già una relazione negoziale ma la individuazione dei punti di

convergenza e di divergenza per un approfondimento della materia da definire).

La valutazione del dirigente, specifichiamo, deve riguardare non l'attività dello stesso, il modo, la qualità o la quantità della sua prestazione, ma il risultato dell'attività per cui viene a perdere ogni aspetto di giudizio discrezionale per svilupparsi secondo parametri oggettivi preventivamente definiti ma strettamente connessi e derivati dalla natura dell'obiettivo assegnato e dai caratteri che questo deve presentare secondo quanto in precedenza precisato.

Con l'istituto dell'art.15 non si intende premiare il merito del dirigente, per il quale soccorrono altri strumenti che il contratto, in parte prevede ma che dovrà meglio individuare ed in funzione dei quali è necessario disporre di un sistema di valutazione dell'attività del dirigente che ne colga le capacità professionali e direzionali; si vuole, come ripetutamente evidenziato, incentivarne l'impegno professionale per risultati migliori secondo obiettivi programmati e sono proprio questi ultimi, i risultati cioè rispetto agli obiettivi, a fornire la chiave di valutazione del comportamento del dirigente e a fargli pertanto conseguire l'erogazione preventivata per il loro raggiungimento.

La valutazione, dunque, anche se segue logicamente il risultato è già predeterminata nei presupposti e negli effetti a monte, cioè al momento della specificazione e assegnazione degli obiettivi che, nel modo di definirsi, di indicare la possibile gamma di risultati attesi, di preventivare gli effetti sulla gestione e sui servizi, di individuare le disponibilità assegnate ed il sistema di riscontro dei risultati, di definire l'attribuzione economica connessa, forniscono tutti i parametri per un giudizio oggettivo e per una erogazione economica conseguente.

Sottolineando questi aspetti intendiamo ancora una volta evidenziare il valore propulsivo verso una gestione nuova e più avanzata, sul terreno della imprenditorialità del pubblico servizio, che presenta lo strumento adottato con l'art.15, strumento che è rivolto non tanto ad incrementare la retribuzione del dirigente quanto ad incidere positivamente sul sistema di gestione, motivo per il quale richiede da parte delle Commissioni Amministratrici particolare cura e rigore nell'accertamento delle

condizioni di attuabilità e nelle fasi procedurali di applicazione.

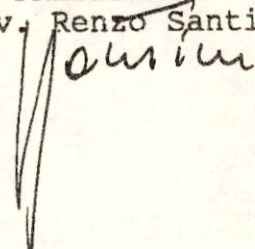
Proprio a questo fine la CISPEL, d'intesa con la FNDAI, ha voluto dare all'istituto in parola un carattere sperimentale limitandone l'applicazione all'anno 1990 (l'erogazione contemplata, avrà luogo, infatti, ricorrendone presupposti e condizioni, nel secondo trimestre 1991 in relazione ai risultati conseguiti nel 1990: v. dichiarazione a verbale) e riservandosi di confermare o meno l'esperimento per gli anni successivi, in relazione anche alla scadenza del CCNL, a seguito di verifica circa la puntuale e corretta applicazione dell'istituto da parte delle aziende ad opera di una Commissione mista paritetica di osservazione e valutazione all'uopo costituita.

Le aziende sono pertanto tenute a trasmettere sia alla CISPEL che alla FNDAI, entro 15 giorni dall'adozione, i provvedimenti di attribuzione delle erogazioni, specificando la metodologia seguita in applicazione della norma contrattuale.

Per completezza facciamo presente che l'erogazione contemplata dall'art.15 non è cumulabile con analoghi trattamenti e pertanto non può essere disposta in quelle aziende che praticano nei confronti dei dirigenti forme di incentivazione per gli stessi fini.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Sen. Avv. Renzo Santini



All/1

PLC/ndg

V E R B A L E D I A C C O R D O

Il giorno 16 febbraio 1989 in Roma

la Delegazione Sindacale Trattante della CISPEL

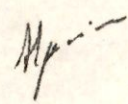
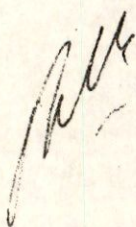
e

la Delegazione Sindacale della FNDAI

si sono riunite

allo scopo di dare attuazione agli impegni assunti con gli articoli 9 e 15 del verbale di accordo del 14 dicembre 1988 e di definire, come d'intesa, nuove modalità di erogazione dei benefici contrattuali ai dirigenti cessati o cessanti dal servizio

convenendo quanto segue



In attuazione dell'art. 15 del verbale di accordo
14-12-1988:

ARTICOLO 15

Le parti riaffermano la volontà di promuovere l'attuazione dei principi enunciati nella parte C) dell'art. 4 del CCNL 30 aprile 1986, accrescendo il ruolo partecipativo dei dirigenti nelle scelte strategiche dell'impresa di servizi pubblici locali e incentivando il loro impegno collaborativo alla realizzazione dei relativi fini istituzionali.

Con tali intenti, le aziende speciali degli EE.LL. possono, a condizione che abbiano adottato una metodologia di gestione per obiettivi, con adeguata contabilità analitica, e che provvedano al riscontro dei risultati attraverso un sistema operativo di controllo di gestione, attribuire al dirigente in servizio una erogazione alla persona, compensativa del suo particolare apporto professionale per il conseguimento degli obiettivi specificamente programmati e assegnati.

L'attribuzione degli obiettivi e, a consuntivo, quella della conseguente erogazione vanno adottate con provvedimento motivato della C.A. L'erogazione avrà luogo nel secondo trimestre del 1991.

Nello stabilire l'onere complessivo per le erogazioni che precedono la C.A. dell'azienda dovrà tenere conto delle economie realizzate con il conseguimento degli obiettivi programmati e dei relativi effetti sulle risultanze di bilancio.

La valutazione dell'apporto professionale del dirigente - che deve configurarsi come straordinario rispetto all'impegno professionale normalmente richiestogli dalle funzioni cui è preposto - è rimessa alla esclusiva competenza dell'azienda sulla base di criteri predeterminati, ^{approfondito} previo confronto con la R.S.A. dei dirigenti ovvero del competente Sindacato territoriale della F.N.D.A.I. laddove la prima non sia costituita.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "G. P. ...", "M. ...", "P. ...", "R. ...", "S. ...", "T. ...", "U. ...", "V. ...", "W. ...", "X. ...", "Y. ...", "Z. ..."]

Le parti per verificare la puntuale e corretta applicazione del presente istituto, anche ai fini della sua conferma, costituiranno una Commissione mista paritetica di osservazione e valutazione.

A tale scopo le Aziende dovranno trasmettere i provvedimenti di assegnazione delle erogazioni, unitamente alla metodologia seguita in base ai precedenti commi, entro 15 giorni alla C.I.S.P.E.L. e alla F.N.D.A.I.

Il trattamento in questione non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e va corrisposto in unica soluzione non ripetibile negli anni successivi.

L'attribuzione dell'erogazione di cui al presente articolo non può aver luogo da parte di quelle aziende presso le quali siano in atto, nei confronti dei dirigenti, forme di erogazioni per gli stessi fini.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che per i tempi tecnici richiesti dalla definizione della clausola contrattuale e per gli adempimenti connessi ad una gestione per obiettivi non è possibile procedere ad erogazioni per gli obiettivi programmati per l'anno 1989 e che a tanto potrà provvedersi solo nel secondo trimestre dell'anno 1991 in relazione ai risultati conseguiti ~~dal momento di~~ ~~attivazione della procedura.~~ nel 1990.

[Handwritten signatures and initials]

Top row (left to right): A, MS, W, Scar, [Signature], [Signature]

Bottom row (left to right): [Signature], [Signature], [Signature], [Signature], [Signature]

Il secondo periodo della lett. b), dell'art. 6 del CCNL 30-4-1986 è modificato come segue:

"Tuttavia la percentuale per aumenti periodici di anzianità acquisita al 31-12-1979 dai dirigenti ancora in servizio presso la stessa azienda alla data del 1° gennaio 1988 va computata, dalla stessa data del 1° gennaio 1988, sulla retribuzione mensile minima contrattuale incrementata, ai soli fini del calcolo, di L. 500.000 (cinquecentomila).

Restano consolidati ~~in cifra non rivalutabile~~ ^{alla data di cui} in cifra non rivalutabile, i trattamenti raggiunti individualmente in applicazione del secondo periodo della lett. b) dell'art. 6 del CCNL 25-1-1980 e successivi CCNL, ove l'importo di detti trattamenti risulti superiore a quello che deriverebbe dal ~~1° gennaio 1988~~ agli interessati applicando la normativa di computo che precede. I trattamenti medesimi non sono in ogni caso cumulabili con gli importi risultanti dal sistema di computo predetto.

Gli aumenti di anzianità che siano maturati e che maturino successivamente al 1° gennaio 1980 sono invece computati sulla retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 3 fino al conseguimento della percentuale complessiva del 65%."

Scrit
M. 16/2/88
Vernino
Protti
John
Alch
Protti
Q
As
Ch

del CCNL 30.4.1986

L'ultimo comma dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

"Ai Dirigenti che cessino dal servizio nel periodo di
vigenza della parte economica del presente contratto
(1-1-1988 - 31-12-1989) avendo maturato diritto alla
pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità, i
trattamenti previsti dagli articoli che precedono, anche
se la cessazione dal servizio è avvenuta o avvenga
anteriormente alla data di decorrenza dei benefici dagli
stessi articoli contemplati, saranno applicati con
decorrenza dall'inizio dell'anno di cessazione dal
servizio, limitatamente però alla parte di quei
trattamenti che sarebbe maturata nell'anno di
cessazione".

[Handwritten signatures and initials:]
M...
S...
R...
A...
K...
A/...
P...
F...
Ch...
P...
Ch...